

Comune di Pescia
Provincia di Pistoia

CONTRATTO DI APPALTO
PER LAVORI PUBBLICI A CORPO E MISURA

(articolo 43, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto che ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Sottomisura 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

IL VALORE ECOSISTEMICO DEGLI HABITAT FORESTALI DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) "ALTA VALLE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA" (IT5130008) QUALE VOLANO ECONOMICO PER LA VALLATA DELLE CASTELLA: INTERVENTI PER LA FRUIZIONE SOSTENIBILE AL FINE DI POTENZIARE LA RESILIENZA DEL BOSCO E DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

Art. 1.2
AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad Euro 108.944,84 (diconsi Euro centoottomila novecentoquarantaquattro virgola ottantaquattro centesimi) di cui:

- a) € 76.088,87 per lavori veri e propri (di cui € 50.098,05 per costo della manodopera);
- b) € 13.210,18 per oneri (c.d. indiretti) per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è da intendersi al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D. Lgs. 207/2010; per cui:

a) per la parte di lavori "a corpo", prevista in € 8.012,73, l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

b) per la parte di lavori "a misura", previsti in € 68.076,14, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 1.3, comma 2.

Art. 1.3
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituisce parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 2.7 del presente contratto.

Art. 1.4

DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore verranno effettuati mediante _____.

3. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, si indicano quali soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signori: _____.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____.

5. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore il quale non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, richiesti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore resterà responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante potrà esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell'appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.

6. Qualunque eventuale variazione che venga apportata alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, dovrà essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, verrà sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO SECONDO
RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 2.1
TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto ex art. 32, comma 8 D. Lgs. 50/2016 e D. L. 16 luglio n.76 (decreto semplificazioni), fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. L'esecuzione del contratto è disposta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 2.2
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso in cui il termine indicato per l'esecuzione delle opere non venga rispettato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze che sono fissate nel programma temporale dei lavori, si applica una penale di € 90,00 (diconsi euro novanta) per ogni giorno di ritardo.

2. La penale si applica anche nel caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può essere superiore al 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto stesso in pregiudizio dell'appaltatore.

Art. 2.3
SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, è consentita la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori.

2. La sospensione dei lavori perdura per tutto il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno determinato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento affinché dia le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori al fine di provvedere a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori nel caso in cui l'appaltatore voglia far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nel caso in cui i periodi di sospensione siano superiori ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, all'appaltatore non spetta alcun compenso o indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori che siano previste dal capitolato speciale d'appalto come strettamente funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità della loro esecuzione, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, con esclusione del comma 4.

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo Decreto Legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

7. Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dall'art. 1 del D.L. n. 6 del 2020 e dall'art. 1 del D.L. n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato art. 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 2.4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri che sono già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli che sono a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Si intendono in ogni caso comprese nei lavori e sono perciò a carico dell'appaltatore le spese relative a:
 - a) impianto, manutenzione ed illuminazione dei cantieri;
 - b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi ed opere provvisori e quanto altro sia necessario per l'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) vie di accesso al cantiere;
 - f) messa a disposizione di idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la Direzione dei Lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento dei danni causati dall'abbattimento di piante, da depositi o estrazioni di materiali;
 - h) custodia e conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in relazione alle caratteristiche delle opere che devono essere eseguite. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferitagli da tutte le imprese che operano nel cantiere, con l'espressa e specifica indicazione delle attribuzioni che il delegato dovrà esercitare, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di tali soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono a carico dell'appaltatore anche gli oneri previsti dall'articolo 4.4.

Art. 2.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura viene effettuata mediante la registrazione delle misure che il personale incaricato abbia rilevate in cantiere, in un apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo viene determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e riportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, però, l'appaltatore rifiuti di essere presente alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci stessi.

5. Per i lavori che devono essere liquidati su fattura e per le prestazioni che devono essere contabilizzate in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza vengono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori. Il prezzo, invece, è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 2.6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è possibile procedere alla revisione dei prezzi se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

2. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

3. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2.7 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, le stesse saranno valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi, mediante apposito verbale.

Art. 2.8 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Non è dovuta alcuna anticipazione

Art. 2.9 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.

2. Trascorsi i termini suddetti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 2.10

REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio della stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre il suddetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore è responsabile della difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua emissione.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita, degli atti di collaudo. La stazione appaltante conserva, comunque, la facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 2.11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può risolvere il contratto con lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o inadempimento della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento alle norme di legge relative alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza sul lavoro e alle assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza che sussista giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori di portata tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto, senza che sussista giustificato motivo;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore deve sempre risarcire i danni che siano al lui imputabili.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere,

possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del D. L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 10 dell'art. 1.3.2 del presente capitolato, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L. 76/2020.

Art. 2.12 CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, previa comunicazione scritta del direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto al responsabile unico del procedimento con allegata relazione riservata, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

3. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e di quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pistoia ed è esclusa la competenza arbitrale.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

6. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

TITOLO TERZO
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 3.1

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data _____ numero _____.

Art. 3.2

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verificano cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.
4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".

Art. 3.3

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1. In virtù del D. Lgs. 159/2011 per come modificato dal D. Lgs. 218/2012, si prende atto che in relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 575/1965, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dall'appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui al D. Lgs. 159/2011 per come modificato dal D. Lgs. 218/2012.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 123/2004.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- a) il D. Lgs. 50/2016
- b) il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- c) il D. Lgs. 81/2008, con i relativi allegati;
- d) il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

Art. 4.2
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del presente contratto o del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4.2.1
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

2. Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nel Capitolato Speciale d'appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- g) le polizze di garanzia di cui al Capitolato speciale d'appalto;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

3. Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 4.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 4.4 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

INDICE DEL DOCUMENTO

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
- 1.2 AMMONTARE DEL CONTRATTO
- 1.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
- 1.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

RAPPORTI TRA LE PARTI

- 2.1 TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- 2.2 PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE
- 2.3 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
- 2.4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
- 2.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
- 2.6 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
- 2.7 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
- 2.8 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
- 2.9 RITARDO NEI PAGAMENTI
- 2.10 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
- 2.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 2.12 CONTROVERSIE

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- 3.1 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
- 3.2 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
- 3.3 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
- 3.4 SUBAPPALTO
- 3.5 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
- 3.6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

DISPOSIZIONI FINALI

- 4.1 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
- 4.2 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 4.2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- 4.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- 4.4 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE